



COMUNE DI CORCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI
(Legge regionale n. 11 del 13-05-2009, art. 8, comma 5)
E DI GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale del 30 del 03.06.2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi
- Art. 5 – Aspetti generali

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Art. 6 – Disposizioni e riferimenti
- Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata Art. Art.
- Art. 8 – Centri comunali di raccolta
- Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde
- Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”
- Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 13 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati
- Art. 16 – Lavaggio delle strade
- Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.
- Art. 18 – Rifiuti cimiteriali
- Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere
- Art. 20 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali
- Art. 21 – Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 22 – Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 23 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti
- Art. 24 – Deiezioni canine

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- Art. 29 – Disposizioni e riferimenti
- Art. 30 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

- Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
- Art. 32 – Rifiuti Sanitari
- Art. 33 – Siringhe abbandonate
- Art. 34 – Carogne di animali
- Art. 35 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 36 – Pneumatici fuori uso

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 37 – Informazione, comunicazione e partecipazione
- Art. 38 – Accesso alle informazioni

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 39 – Soggetti addetti al controllo amministrativo
- Art. 40 – Figure costituenti il Servizio
- Art. 41 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 42 – Nomina a Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 43 – Requisiti per la nomina
- Art. 44 – Incarico di Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 45 – Doveri dell'Ispettore Ambientale
- Art. 46 – Sospensione e revoca dell'incarico
- Art. 47 – Compiti del Comune
- Art. 48 – Corso di formazione aspirante Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 49 – Sanzioni

ALLEGATO I

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

ALLEGATO II

REGOLAMENTO E DI GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina e definisce, in coerenza con il Piano d'ambito e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani e speciali e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale; i) controllo e sanzioni.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Lo smaltimento in discarica va considerato pratica residuale e da ridurre progressivamente ai minimi termini.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
- Per quanto previsto dall'art. 1, comma 659, L. 147/2013, il comune può introdurre agevolazioni per le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovra ordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Corciano, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. **“D.Lgs. 152/06”**: il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. – parte IV nel testo vigente;
- b. **“rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, la denominazione “rifiuto” va utilizzata solo per i materiali che non possono essere riutilizzati nè recuperati come materia e vengono quindi destinati a smaltimento finale;
- c. **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d. **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e. **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f. **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
 - a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
 - c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
 - d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.
- g. **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h. **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i. **“raccolta porta a porta o domiciliare”**: la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi, ceste, mastelli o comunque contenitori rigidi forniti dal gestore del servizio;
- j. **“raccolta domiciliare a chiamata”**: la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti le normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- k. **“raccolta stradale”**: la raccolta dei rifiuti urbani tramite contenitori posizionati in aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta indifferenziata o differenziata (campane stradali del vetro e/o multi-materiale, raccolta indumenti usati, isola ecologica automatizzata, FOU);
- l. **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m. **“rifiuto organico”**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- n. **“compostaggio domestico”**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o. **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

- p. **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- q. **“centro comunale di raccolta”**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è definita dal D.M. 08/04/08 e s.m.i. E' individuato nel Piano d'ambito anche come **“stazione ecologica”**;
- r. **“contratto di servizio”**: il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Corciano;
- s. **“gestore del servizio”**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, pericolosi e non e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'ambito;
- t. **“nucleo di vigilanza ecologica”**: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento.
- u. **“imballaggio”**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- v. **“imballaggio primario”**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- w. **“imballaggio secondario”**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- x. **“imballaggio terziario”**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- y. **“rifiuto di imballaggio”**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- z. **“rifiuti sanitari”**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78 e s.m.i. e comunque descritti e regolamentati dal D.P.R 15 luglio 2003, n. 254.
- aa. **“raccolta di prossimità”** : Zone del territorio servite con cassonetti collocati in prossimità delle utenze in aree pertinenziali private.
- bb. **“materia prima seconda”**: tutti i materiali riciclabili e riutilizzabili provenienti dalla raccolta differenziata.

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come specificati all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano il tutto comunque ricadente all'interno delle pertinenze private senza occupazione di alcuna natura del suolo pubblico o ad uso pubblico.

2. RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA come descritta all'art. 3 comma 1 lettera i:

- a) Tutti i contenitori (ceste, mastelli, sacchi, etc.) per la raccolta dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dovranno essere conservati all'interno della proprietà privata ed esposti nelle immediate vicinanze della stessa nei tempi e nei modi previsti dal progetto allegato al contratto di servizio, fatte salve eventuali deroghe per motivazioni reali e improrogabili concesse dagli uffici tecnici Comunali.
- b) Le aree destinate all'esposizione dei contenitori per il ritiro dei materiali saranno concordate con il gestore del servizio in fase di prima consegna dei contenitori;
- c) L'esposizione dei contenitori dovrà avvenire esclusivamente negli orari e nei giorni prestabiliti dal calendario annuale, lo stesso verrà consegnato con cadenza annuale ad ogni singola utenza attiva;
- d) Il gestore del servizio di raccolta, al fine di facilitare la procedura descritta al punto c, mette a disposizione una propria applicazione informatizzata che fornisce giornalmente all'utenza informazioni utili per il ritiro ed il corretto conferimento dei materiali.
- e) È fatto obbligo l'utilizzo dei soli contenitori consegnati dal gestore del servizio di raccolta;
- f) La manutenzione e la pulizia dei contenitori resta a carico dell'utente finale.
- g) In caso di rottura, furto o smarrimento dei contenitori, la sostituzione e/o la nuova fornitura resta a carico del gestore del servizio di raccolta.

3. RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE come descritta all'art. 3 comma 1 lettera k:

- a) I contenitori per la raccolta stradale, devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano

ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

b) La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

- I. è fatto obbligo di collocare i contenitori:
 - ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- II. deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;
 - ingressi di farmacie;
 - ingressi di scuole, asili, ospedali.
- III. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

c) Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

4. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori stradali posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

5. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

6. È fatto obbligo agli utenti il rispetto dei luoghi di esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta come descritto all'art. 5 comma 2 lettera b.

7. È fatto obbligo agli utenti il rispetto dei giorni e degli orari dettati dal calendario annuale per il conferimento della raccolta porta a porta.

8. Restano a carico del soggetto gestore tutti gli oneri connessi al posizionamento dei contenitori, inclusi anche quelli di carattere tributario connessi all'occupazione del suolo pubblico.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 6 – Disposizioni e riferimenti

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano d'ambito dell' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI).

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati “T e/o F” (vernici pericolose, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli minerali ed oli vegetali;

Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. Qualora la raccolta dei rifiuti in una determinata zona del territorio Comunale è effettuata mediante il sistema porta a porta o domiciliare, è onere dell'utente richiedere tempestivamente la consegna dei contenitori al soggetto gestore del servizio, secondo le modalità definite dal Comune. In mancanza l'utente dovrà comunque corrispondere il prelievo destinato al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti in misura intera, senza diritto ad alcuna riduzione. In ogni caso resta fermo quanto previsto dall'art. 37 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 8 – Centri Comunali di raccolta

1. I Centri Comunali di raccolta, come definiti dal presente regolamento, sono un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso i quali gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo dei Centri Comunali di raccolta.

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura dei Centri Comunali di raccolta, previa comunicazione al Comune ed all'AURI. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utente esponendo un avviso all'ingresso dei Centri Comunali di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso i Centri Comunali di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
7. È vietato depositare i rifiuti all'esterno dei Centri Comunali di Raccolta.
8. Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso ai Centri Comunali di raccolta anche gli utenti di altri Comuni dotati di apposito tesserino per la identificazione e registrazione del conferimento.
9. È fatto divieto l'accesso e il conferimento da parte delle utenze non domestiche nei Centri Comunali di Raccolta ad esclusione di:
 - a) Associazioni di volontariato del territorio;
 - b) Parrocchie del territorio;
 - c) Componenti della squadra manutentiva esterna comunale che debbano conferire rifiuti prodotti nello svolgimento della attività istituzionale o rifiuti provenienti da rinvenimenti in aree pubbliche e prelevati su segnalazione degli uffici comunali, di singoli cittadini od organi di polizia;
 - d) Società di servizio a cui viene demandata la manutenzione del verde pubblico di spettanza del Comune di Corciano.

Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito, in comodato d'uso, dal Gestore del servizio un composter unifamiliare da 300 litri. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente.
10. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”

1. E' attivo il servizio di raccolta domiciliare “a chiamata”.
2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente domestico, oltre a poter accedere ai Centri Comunali di Raccolta, potrà usufruire del servizio mediante raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e RAEE su chiamata al numero verde del “Gestore” secondo la seguente modalità:
gli utenti riceveranno un appuntamento indicante il giorno e la fascia oraria in cui gli operatori provvederanno ad effettuare il ritiro, eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente, per un massimo di n.3 pezzi di media dimensione. Qualora per problemi legati all'orario del servizio, non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il deposito dell'ingombrante sul suolo stradale in adiacenza dell'abitazione. In questo caso, ed ove necessario, la pulizia del punto di conferimento risulta compresa nel servizio di ritiro.
il servizio prevede inoltre la raccolta degli ingombranti direttamente al piano per utenze in grado di certificare il proprio stato fisico di disabilità attraverso attestati medici, unitamente agli utenti che superano i 65 anni di età, certificabili mediante il controllo di un documento di identità.
3. Le potature e gli sfalci sono raccolti con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento.
4. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, così come definiti all'art.4 c.4 del presente Regolamento e specificati all'Allegato I del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.
2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. In particolare:
 - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
 - b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
 - c) i prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”, i RAEE e gli olii vegetali e minerali devono essere conferiti presso i Centri Comunali di raccolta.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.

Art. 13 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

3. Il gestore del servizio è tenuto, previa richiesta del Comune di Corciano, alla pesatura dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto, utilizzando anche il proprio sito Internet e applicativi per smart-phone.

3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta:

a) zone con sistema di raccolta “porta a porta”;

a.1) aree a bassa densità abitativa;

a.2) aree ad alta densità abitativa;

a.3) centro storico

b) zone con sistema di raccolta stradale.

4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) zone con sistema di raccolta “porta a porta”

a.1) aree a bassa densità abitativa: sono aree urbane a bassa densità abitativa (aree rurali, case sparse, villette singole) nelle quali si applica una raccolta porta a porta con frequenze di raccolta medio-basse e con contenitori di diversa volumetria per le diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone e secco residuo. Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

In tali aree la raccolta della Frazione Organica Umida è prevista di prossimità.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

a.2) aree ad alta densità abitativa: sono aree urbane ad alta densità abitativa (aree a forte presenza di condomini con poche pertinenze private e importante presenza di attività commerciali) nelle quali si applica una raccolta porta a porta con frequenze di raccolta medio-alta e con un numero di contenitori di idonea volumetria.

In tali aree la raccolta delle diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone e secco residuo è prevista, di norma, in forma collettiva previa sottoscrizione di un

contratto di comodato d'uso per la consegna di un numero di contenitori adeguato al numero dei condomini.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura del responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti, avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno correttamente posizionati per la raccolta, non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non regolarmente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; il responsabile dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dei responsabili. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

a.3) centro storico – In tale area il servizio viene svolto con il sistema “porta a porta” ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze:

1) per le **utenze domestiche**: il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti o contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le quattro frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio e consultabile sul sito internet del Comune di Corciano nonché su quello dello stesso Gestore, l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, i menzionati sacchetti o contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul sacchetto o contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

2) per le **utenze non domestiche**: fermo quanto già previsto al comma precedente per le utenze domestiche, il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti o contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le quattro frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo, di quantità e capacità adeguate alle necessità.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

b) zone con sistema di raccolta “stradale”

Sono aree urbane nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata per le quattro frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo e con le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

In tali zone è prevista anche la collocazione delle c.d. “Ecoisole Informatizzate” che, operative 24h/24h, consentono il conferimento da parte delle utenze attive del territorio delle seguenti frazioni merceologiche:

- a) plastica, metalli;
- b) carta e cartone;
- c) secco residuo.

Il conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta stradale deve avvenire nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza dei rifiuti nei contenitori.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche.
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori, ad eccezione dei rifiuti di carta e RDM (Vetro, Plastica, Metalli).

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5. Il conferimento della FOU (frazione organica umida), all'interno dei cassonetti stradali, condominiali o di prossimità, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

- 1.** E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.
- 2.** Per spazzatura delle strade s'intende l'asporto totale dei rifiuti raccolti.
- 3.** Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.
- 4.** Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.

5. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

I materiali raccolti sono conferiti, previa pesatura, agli impianti individuati dal Piano d'ambito.

La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

6. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

Art. 16 - Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata mediante conferimento presso i centri di raccolta comunali o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio fermo restando quanto specificatamente stabilito nell'apposito regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali allegato al presente regolamento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole.

Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 183 comma 1 lett. b- ter, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m.i.

Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali

- 1.** I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
- 2.** I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.
- 3.** All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
- 4.** I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.

Art. 21 - Aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

- 1.** Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
- 2.** Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.
- 3.** Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc.). Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica. E' ammesso l'uso di stoviglie monouso, ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.
- 4.** Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.
- 5.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri

- 1.** Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico é tenuto, durante l'attività ed alla cessazione

della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 23 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 24 – Deiezioni canine

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi anche nel rispetto del regolamento comunale di Polizia Urbana vigente.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 29 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226-quater del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

2. In coerenza con il Piano d'ambito, il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 30 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.

2. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

5. Come previsto dall'art. 221, comma 4 del D.Lgs 152/2006 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nei centri comunali di raccolta.
2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.
4. E' attivo il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata" per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) come disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 32 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 33 – Siringhe abbandonate

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 34 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del il Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nulla-osta sanitario.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 35 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 36 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

2. E' vietato immettere nei contenitori stradali, condominiali o singoli del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.

TITOLO V AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 37 – Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Piano d'ambito, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con l'AURI e con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

3. Le sanzioni rimosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione

Art. 38 – Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n.195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e s.m.i., per le restanti fattispecie.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali cui sono attribuite le specifiche mansioni e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana espressamente incaricati dal Sindaco (Nucleo di Vigilanza Ecologica).

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 40 - Figure costituenti il servizio

1. Ferma restando la competenza degli uffici e degli Agenti di Polizia Locale, per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 39, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 41 - Definizione di ispettore ambientale comunale

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto con qualifica di pubblico ufficiale chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) Vigilanza, controllo e accertamento per le violazioni in materia ambientale, con specifico riferimento al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
- d) In riferimento alle violazioni di cui al punto c) del presente articolo, si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale riguarda, le violazioni riportate alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
- e) Il servizio di vigilanza dell'ispettore ambientale si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 42 - Nomina ad ispettore ambientale comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali con proprio decreto motivato e temporalmente definito tra i candidati reputati idonei per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 41 del presente regolamento. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione e aver superato positivamente un esame finale.

Art. 43 - Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- c) essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- f) essere dipendenti del Comune di Corciano o del Gestore del Servizio come sopra specificato;

Art. 44 - Incarico di ispettore ambientale comunale

L'incarico di ispettore ambientale comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte all'art. 42 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il decreto di nomina di Ispettore/i Ambientale/i per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall'art. 46 del presente regolamento. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà

indossare apposito indumento identificativo dell'attività di vigilanza autorizzata, preliminarmente concordato con l' AURI e/o Comune.

Art. 45 - Compiti dell'ispettore ambientale

1. L'Ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dall'Amministrazione o dall'Azienda di appartenenza;
- b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, l'indumento identificativo in dotazione;
- d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire presso il Comando della Polizia Municipale, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

2. Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/81. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 46 - Sospensione e revoca dell'incarico

Il Sindaco sulla base di eventuali segnalazioni di irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale può procedere all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina. La revoca è d'ufficio a venir meno dei requisiti di cui all'art. 43 del presente disciplinare. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con apposito Decreto motivato.

Art. 47 - Compiti del comune

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative in ricezione e ricezione rapporti e accertamenti) sono disciplinate con apposita disposizione dell'Amministrazione comunale e con il Gestore del Servizio qualora gli Ispettori Ambientali siano dipendenti della stessa.

Art. 48 - Corso formativo aspirante ispettore ambientale comunale

Il Comune ed il Gestore del Servizio organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- la figura ed i compiti dell' Ispettore Ambientale;
- esame della normativa in materia ambientale, regionale e Statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;

- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 49 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI****Tabella 1**

Articolo		Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 5	Comma 4	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	25,00	500,00
Art. 5	Comma 5	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 5	Comma 6	Obbligo del rispetto dei luoghi di esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta come descritto all'art. 5 comma 2 lettera b.	25,00	500,00
Art. 5	Comma 7	Obbligo del rispetto dei giorni e degli orari dettati dal calendario annuale per l'esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta.	25,00	500,00
Art. 7	Comma 2 Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata.	50,00	500,00
Art. 8	Comma 7	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.	50,00	500,00
Art. 10	Comma 4	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	50,00	500,00
Art. 11	Comma 1	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" - aree a bassa densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" - aree a bassa densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" - aree a bassa densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.2)	Raccolta "porta a porta" - aree ad alta densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.2)	Raccolta "porta a porta" – aree ad alta densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.2)	Raccolta "porta a porta" - aree ad alta densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.3)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo all'utilizzo dei sacchi e/o contenitori forniti.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.3)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e contenitori.	50,00	500,00

Art. 14	Comma 4 a.3)	Raccolta “porta a porta” – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione di sacchi e contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 a.3)	Raccolta “porta a porta” – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo della corretta esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 b)	Raccolta stradale – Obbligo del rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti nei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 b)	Raccolta stradale – Divieto di spostare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l’opera degli addetti al servizio di raccolta.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4 b)	Raccolta stradale – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 b)	Raccolta stradale – Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4 b)	Raccolta stradale – Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 5	Obbligo dell’utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati.	25,00	500,00
Art. 15	Comma 1	Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell’ uso improprio dei cestini gettacarte.	25,00	500,00
Art. 17	Comma 1	Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 1	Obbligo della gestione dei rifiuti durante l’attività di vendita.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 2	Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell’attività.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area pubblica in concessione.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 4	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell’ambito dello spazio esterno all’esercizio per una profondità di almeno 2 metri.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 3	Obbligo dell’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.	100,00	500,00
Art. 22	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell’area.	50,00	500,00
Art. 23	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell’area.	25,00	500,00
Art. 24	Comma 1	Obbligo della rimozione delle deiezioni animali da aree	50,00	500,00

		pubbliche.		
Art. 25	Comma 4	Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	50,00	500,00
Art. 30	Comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	25,00	500,00
Art. 30	Comma 3	Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art. 30	Comma 4	Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari .	25,00	500,00
Art. 31	Comma 3	Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	50,00	500,00
Art. 33	Comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	50,00	500,00
Art. 36	Comma 1	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00

REGOLAMENTO DI GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento disciplina la gestione dei Centri di Raccolta Comunali, adibiti al conferimento in forma differenziata dei rifiuti urbani in conformità al **D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

I Centri di Raccolta Comunali (CDR) sono delle aree autorizzate dal Comune di Corciano ai sensi del **D.M. 08/04/2008** del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e ss.mm.ii. e del **D.P.R. 59/2013** (Autorizzazione Unica Ambientale), localizzate presso i seguenti siti:

- Ellera – Chiugiana, Via Brodolini snc,
- Mantignana, Via Rio Ceruto.

Esse sono opportunamente recintate e custodite e presentano una pavimentazione impermeabile, con un sistema di captazione delle acque meteoriche e un impianto di trattamento di quelle di prima pioggia. Al suo interno sono generalmente allocati i seguenti contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti:

- cassoni scarrabili, di volume pari a 30 mc, solitamente destinati a rifiuti ingombranti, metallo, legno, sfalci e potature, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) R1, RAEE R2. Essi, quando possibile, sono collocati nei pressi di una rampa di altezza pari a circa 1,5 m;
- cassoni compattatori, destinati al conferimento di carta, cartone e plastica;
- cassoni da 10 mc per il conferimento del vetro;
- ceste e cassonetti di volume pari a 1-1,5 mc per la raccolta di RAEE R3, RAEE R4, RAEE R5, pile e batterie, vernici;
- sacconi della tipologia “big bag” per la raccolta di medicinali scaduti e toner esausti;
- cisterne da 500 l per la raccolta di oli vegetali esausti e oli minerali.

Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati mediante cartello indicante la frazione di rifiuto conferibile e il relativo Codice dell’Elenco Europeo del Rifiuto (EER).

I cassoni scarrabili e i compattatori dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza tenuti in perfetta efficienza. Lo stoccaggio di tutti i rifiuti deve avvenire al riparo dagli agenti atmosferici e comunque secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al D.M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii. e nelle seguenti Normative inerenti la gestione di particolari categorie di rifiuti:

- ✓ **D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188**

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

- ✓ **D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49**

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- ✓ **D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.95**

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati. (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

All’ingresso dei centri di raccolta comunali dovrà essere presente apposita cartellonistica, indicante gli orari di apertura e i divieti di abbandono di rifiuti di qualsiasi natura. Saranno inoltre presenti cartelli volti a minimizzare la velocità di eventuali mezzi in transito.

Art. 2 Accesso

L'accesso al Centro di Raccolta è consentito:

- nei giorni e negli orari di apertura, indicati nel cartello posizionato all'ingresso dell'area e sul sito internet di TSA (www.tsaweb.it);
- alle utenze domestiche iscritte a ruolo nel comune;
- ai componenti il nucleo familiare dell'iscritto a ruolo, purché esibiscano la ricard o la tessera sanitaria di quest'ultimo;
- alle utenze non domestiche espressamente autorizzate dal Comune (Associazioni di volontariato, Parrocchie, Operatori del Comune, ecc.)
- al personale addetto ai servizi di igiene urbana della società concessionaria.

L'accesso in orario diverso da quello di apertura è consentito soltanto agli operatori della raccolta stradale/a domicilio dei rifiuti urbani; agli autisti del servizio scarrabili di T.S.A. e alle Ditte esterne, a cui viene richiesto il ritiro e/o il trasporto dei rifiuti verso gli impianti di recupero o smaltimento.

Art. 3 Frazioni di rifiuto conferibili nei Centri di Raccolta e limiti di conferimento

Le frazioni di rifiuto conferibili all'interno dei Centri di Raccolta Comunali rientrano tra quelle dei rifiuti urbani così come definiti all'art. 183, comma 1, lettere b-ter) del D. Lgs. 152/2006 e autorizzate dal Comune ai sensi del D.M. 08 Aprile 2008. Esse sono riportate nella tabella di seguito esposta, che ne esplicita anche i limiti volumetrici e/o numerici per ogni conferimento.

Le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno del Centro di Raccolta.

E E R	TIPOLOGIA RIFIUTO	LIMITI DI CONFERIMENTO	CDR AUTORIZZATO
08 01 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	3 pezzi/conferimento 5 conferimenti/anno	Ellera
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	-	Ellera
15 01 02	Imballaggi in plastica: bottiglie, flaconi, buste e sacchetti, pellicole, materiale da imballo tipo pluriball, piatti e bicchieri (privi di residuo di cibo).	-	Ellera Mantignana
15 01 03	Imballaggi in legno	-	Ellera
15 01 04	Imballaggi metallici: barattoli e scatole metalliche.	-	Ellera Mantignana
15 01 07	Imballaggi in vetro: contenitori in vetro, bottiglie, flaconi, barattoli, vasi e bicchieri	-	Ellera Mantignana
17 01 07	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	30 l/conferimento 5 conferimenti/anno	Ellera
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*	30 l/conferimento 5 conferimenti/anno	Ellera
20	Carta e cartone	-	Ellera

E E R	TIPOLOGIA RIFIUTO	LIMITI DI CONFERIMENTO	CDR AUTORIZZATO
01 01			Mantignana
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	3 mc/conferimento	Ellera Mantignana
20 01 21 *	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE R5)	-	Ellera Mantignana
20 01 23 *	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (RAEE R1)	3 pezzi/conferimento	Ellera Mantignana
20 01 25	Oli e grassi commestibili	-	Ellera Mantignana
20 01 26 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 (Olio di motore)	10 l/conferimento	Ellera Mantignana
20 01 27 *	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	30 l/conferimento 5 conferimenti/anno	Ellera
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	30 l/conferimento 5 conferimenti/anno	Ellera
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 (Medicinali scaduti)	-	Ellera Mantignana
20 01 33 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (Batterie)	-	Ellera Mantignana
20 01 33 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (Pile)	-	Ellera Mantignana
20 01 35 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (RAEE R3)	-	Ellera Mantignana
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (RAEE R2)	3 pezzi/conferimento	Ellera Mantignana
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (RAEE R4)	-	Ellera Mantignana
20 01 38	Legno, diverso di quello di cui alla voce 20.01.37: mobili, porte, finestre¹, ecc.	3 mc/conferimento	Ellera
20 01 40	Metalli: infissi¹, manufatti in metallo, maniglie, pentole, barattoli, vaschette, ecc.	-	Ellera Mantignana
20	Rifiuti ingombranti: materassi, divani, arredi in	3 pezzi/conferimento	Ellera

¹ Gli infissi possono essere conferiti solo se il telaio viene separato dal vetro.

E E R	TIPOLOGIA RIFIUTO	LIMITI DI CONFERIMENTO	CDR AUTORIZZATO
03 07	plastica (tavolini, sedie)		Mantignana

Art. 4 Norme Comportamentali per gli utenti del Centro di Raccolta

L'utente deve rispettare le seguenti disposizioni:

- Fermarsi nella zona di accettazione e, in caso di fila, attendere il proprio turno senza addentrarsi nel CDR;
- Procedere all'identificazione, fornendo all'addetto alla sorveglianza del CDR la tessera sanitaria, e consentendo allo stesso la verifica del rifiuto da conferire e la registrazione della qualità e della quantità dello stesso;
- effettuare le operazioni di pesatura delle varie frazioni conferite attraverso le apparecchiature informatiche a disposizione, al fine di ottenere gli incentivi fiscali erogati dal Comune;
- osservare le indicazioni fornite dal personale di servizio e prescritte dal regolamento per il conferimento negli appositi contenitori e avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza delle norme di funzionamento da parte di altri utenti, ecc.);
- assicurarsi che i rifiuti conferiti siano preselezionati in frazioni omogenee;
- conferire i rifiuti nei contenitori dedicati.

È fatto divieto di:

- muoversi liberamente nell'area se non autorizzati;
- rimuovere o spostare i contenitori;
- depositare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- asportare rifiuti o effettuare cernite;
- sostare nel CDR oltre il tempo necessario al conferimento;
- salire sulla bilancia durante la fase di pesatura dei rifiuti.

Art. 5 Compiti del personale addetto alla sorveglianza del Centro di Raccolta

Il personale addetto alla sorveglianza del Centro di Raccolta adempie ai compiti di seguito riportati.

- Effettua l'identificazione elettronica dell'utente e la registrazione dei rifiuti conferiti.
- Si assicura che l'accesso venga limitato esclusivamente alle utenze autorizzate.
- Si assicura che l'utente provenga dal Comune di competenza territoriale del CDR.
- Effettua, nei limiti del possibile, una verifica visiva dell'ammissibilità dei rifiuti conferiti.
- Assiste gli utenti fornendo loro tutte le informazioni necessarie.
- Se per motivi tecnico-gestionali l'identificazione non va a buon fine contatta l'Ufficio Clienti di T.S.A. , chiedendo conferma dell'abilitazione dell'utente al conferimento dei rifiuti nello specifico Centro di Raccolta. In caso di risposta affermativa provvede all'accettazione dei conferimenti rilasciando una ricevuta cartacea; in caso di mancata abilitazione o di chiusura dell'Ufficio Clienti il conferimento non viene autorizzato.
- In presenza di utenti che rifiutano l'identificazione o che comunque non si attengono a quanto prescritto dal presente regolamento delle riciclerie, il capoturno in primis attua un richiamo verbale. Se il comportamento scorretto persiste, ne da comunicazione al Caposquadra dei Centri di Raccolta. Se l'atto commesso è di grave inadempienza, quest'ultimo dovrà darne segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di pertinenza.

- In presenza di utenze non domestiche autorizzate, rilascia ricevuta cartacea indicante i rifiuti conferiti e le relative quantità, sottoscritta contestualmente dalla persona fisica che li ha adottati.
- Vigila affinché gli utenti rispettino quanto regolamentato nell'art. 4.

Il personale addetto non è autorizzato ad emettere sospesi a titolo di avvenuto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche in assenza di riscard o tessera sanitaria.

Art. 6 Privacy

I dati personali vengono trattati dal Titolare, Comune di appartenenza e dal Responsabile del Trattamento TSA S.p.A (P.IVA 01857340549) mail: amministrazionetsa@legalmail.it in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza e verranno conservati per non oltre 10 anni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. I dati non saranno comunicati a terzi. L'utente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 7 e ss del d.lgs. 196/2003 e artt. 15 e ss del